



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, ai sensi del DM 45/13.

Art. 1

Tipologie dei corsi di dottorato

1. Presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, corsi per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Il Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. L'Università Magna Græcia ha la possibilità di organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. Resta comunque in capo all'Università Magna Græcia la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
2. I corsi possono essere attivati, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, anche in convenzione con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Nel caso di convenzione con altre Università la sede amministrativa del dottorato è unica ed è definita all'interno della convenzione. Nel caso di convenzione con Enti di Ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, sede amministrativa del dottorato è l'Università Magna Græcia, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
3. L'Università Magna Græcia può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, in consorzio con Università ed Enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi ed il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale. Nel caso di consorzi con Enti di Ricerca sede amministrativa del dottorato è l'Università Magna Græcia, od una delle Università consorziate cui spetta il rilascio del titolo accademico. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 45/13.
4. L'Università Magna Græcia può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, in convenzione, ai sensi dell'art. 4, comma



- 4, della legge n. 210/1998, con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 45/13. In tale caso sede amministrativa del dottorato è l'Università Magna Græcia, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
5. L'Università Magna Græcia può attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
 6. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai punti 4 e 5 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del DM 45/13.
 7. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
 8. Per i dottorati di cui ai punti 4 e 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 2

Istituzione ed accreditamento dei corsi di dottorato¹

1. Il Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico sulla coerenza del corso di dottorato con la programmazione formativa dell'Ateneo e del Consiglio di Amministrazione sulla disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione e del Nucleo di Valutazione, richiede al Ministero dell'Università l'accreditamento del corso ed istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca accreditati dal Ministero dell'Università.
2. Le proposte di istituzione, formulate dai Dipartimenti di norma entro il 31 Ottobre di ciascun anno, devono essere conformi ai criteri per l'accreditamento dei corsi di dottorato stabiliti dal DM 45/13 e devono contenere:
 - a) gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi e le attività didattiche articolate su un percorso formativo non inferiore a 3 anni;
 - b) l'indicazione delle altre Università o Istituti di ricerca, nonché organizzazioni culturali e scientifiche o appartenenti al mondo economico e produttivo, con cui convenzionarsi e il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario, ed in particolare le collaborazioni internazionali previste;

¹ Articolo modificato con D.R. n. 640 del 22.7.2013



- c) la bozza di convenzione, ove richiesta, secondo le modalità specificate all'art. 1;
- d) le tematiche scientifiche tese a favorire l'aggregazione di più settori ed assicurare una formazione interdisciplinare;
- e) la previsione di eventuali percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o soggetti privati;
- f) i requisiti di partecipazione al corso;
- g) le sedi di svolgimento delle attività ed i tempi articolati su un percorso formativo non inferiore a 3 anni;
- h) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- i) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- j) la presenza di attività di perfezionamento linguistico ed informatico;
- k) il piano finanziario;
- l) la composizione del Collegio dei docenti corredata dai relativi curricula e richieste di adesione ai sensi dell'art. 4, lettera a), del DM 45/13. Per i Collegi composti da più di 16 docenti è necessaria l'identificazione dei 16 docenti i cui *curricula* concorrono al giudizio di accreditamento;
- m) la presenza di sistemi di valutazione interni al dottorato relativi alla permanenza dei requisiti previsti dal DM 45/13;
- n) un corso di Dottorato può essere articolato in *curricula*. Il bando di accesso e la relativa commissione giudicatrice sono unici per tutti i *curricula* eventualmente previsti. Nel rilascio del titolo può essere indicato il curriculum specifico seguito.

Art. 3

Modalità dell'accREDITamento

1. La valutazione dei requisiti previsti dal DM 45/13 è effettuata dal Ministero della Università al momento dell'istituzione.
2. La verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a, c, d, e, f del DM 45/13 è effettuata dal Nucleo di Valutazione Interna con periodicità annuale.
3. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITamento è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna.
4. Ulteriori forme di monitoraggio e di valutazione dei corsi di dottorato potranno essere previste e istituite con Decreto Rettorale.



Art. 4

Collegio del dottorato²

1. Il Collegio del dottorato, nominato con Decreto Rettorale, è costituito da almeno sedici docenti, di cui almeno dodici professori di prima o seconda fascia, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso anche non appartenenti ai ruoli dell'Università Magna Græcia. Per i Collegi composti da più di 16 docenti è necessaria l'identificazione dei 16 docenti i cui *curricula* concorrono al giudizio di accreditamento.
2. Per i dottorati con sede amministrativa presso l'Università Magna Græcia il numero di docenti non appartenenti ai ruoli della sede amministrativa non può essere superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università Magna Græcia.
3. Nel caso di dottorati attivati dall'Università Magna Græcia in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, il collegio può essere formato fino ad un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti stranieri ai fini del computo dei requisiti minimi di cui al comma 1.
4. Nel collegio sono altresì presenti rappresentanti dei dottorandi, uno per ciclo di dottorato attivato, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. I rappresentanti dei dottorandi sono eletti, con voto palese, nel corso di una assemblea dei dottorandi all'inizio di ciascun ciclo. Il coordinatore del Collegio indice l'assemblea e comunica al Rettore i nominativi dei rappresentanti dei dottorandi per la loro nomina.
5. La partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato è subordinata alla presentazione di domanda corredata dal curriculum al coordinatore del dottorato, che, sentito il collegio dei docenti, la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
6. Per i professori e ricercatori universitari non appartenenti ai ruoli dell'Università Magna Græcia la partecipazione al collegio di un dottorato è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.
7. I docenti di Università estere possono fare parte del Collegio del Dottorato. La loro presenza concorre al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di dottorati in convenzione con l'Università straniera. La convenzione deve in tal caso riportare i nominativi dei docenti.
8. I componenti del Collegio del dottorato possono essere conteggiati una sola volta su base nazionale.
9. I componenti del Collegio del dottorato devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.
10. Il Collegio del dottorato è preposto alla progettazione ed alla realizzazione del Corso di Dottorato ed in particolare provvede a:
 - a) individuare idonee forme di tutorato;
 - b) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;

² Articolo modificato con D.R. n. 640 del 22.7.2013



- c) proporre al Rettore, ove il parere degli esperti sull'attività formativa risulti negativo o per altre gravi motivazioni, l'esclusione del candidato dal Dottorato.
11. L'attività didattica e tutoriale dei professori e ricercatori dell'Università Magna Græcia, certificata e svolta nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge n. 240/2010 esclusivamente nei seguenti casi:
- a) Dottorati con sede amministrativa presso l'Università Magna Græcia.
 - b) Dottorati convenzionati o consorziati con altre Università con sede amministrativa diversa. In tali casi la prestazione didattica è effettuata a titolo gratuito.
 - c) Dottorati non convenzionati o consorziati se il docente è membro del collegio dei docenti e svolge attività didattica e tutoriale.
12. Il Dottorato è gestito da un Comitato presieduto dal Coordinatore del dottorato e composto dai Coordinatori dei diversi *curricula* attivati nel dottorato nel ciclo di riferimento.

Art. 5

*Coordinatore del dottorato*³

1. Il Coordinatore del dottorato, responsabile dell'organizzazione del corso, è un professore ordinario a tempo pieno, o, in mancanza, un professore di seconda fascia a tempo pieno, eletto dal Collegio dei docenti e nominato con decreto rettorale.
2. Il mandato del Coordinatore del dottorato dura tre anni e può essere rinnovato; la sua carica è incompatibile con la carica di Rettore, Presidente del Senato Accademico, Direttore di Dipartimento, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Presidente di Scuola di Ateneo e di Direttore di Scuola di Specializzazione.
3. Il Coordinatore del dottorato assume il ruolo anche per i cicli precedentemente attivati.
4. In caso di temporaneo impedimento, il Coordinatore o, nell'impossibilità di quest'ultimo il decano, nomina uno dei docenti per le funzioni di Coordinatore vicario per un periodo non superiore a 12 mesi decorso il quale il Collegio procede all'elezione di un nuovo Coordinatore.
5. Il Coordinatore del curriculum, responsabile dell'organizzazione dello specifico settore formativo denominato curriculum, è un professore ordinario o, in mancanza, un professore di seconda fascia, nominato con decreto rettorale.
6. Il mandato del Coordinatore del curriculum dura tre anni e può essere rinnovato; la carica è incompatibile il coordinamento di altro curriculum.
7. Nel caso di istituzione di un nuovo corso di dottorato di ricerca il Rettore designa il Coordinatore del dottorato che, a sua volta, propone la composizione del Collegio dei docenti ed eventualmente uno o più Curricula nonché i Coordinatori degli stessi alla valutazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
8. In caso di rinnovo di un corso di dottorato il Collegio dei docenti in carica propone al Consiglio di Dipartimento il nuovo Collegio per il ciclo successivo.
9. Nel caso di scadenza del mandato triennale del Coordinatore, il Collegio dei docenti elegge il nuovo Coordinatore.

³ Articolo modificato con D.R. n. 640 del 22/7/2013, D.R. n.1368 del 22.12.2016, D.R. n.663 del 24.07.2018, D.R. n. 204 del 26.2.2019 e D.R. n. 914 del 04.08.2020



10. Il Rettore provvede alla nomina del Collegio e, alla scadenza del triennio, del Coordinatore al completamento delle procedure ministeriali annuali di accreditamento di cui al precedente art.2.

Art. 6

Docente guida

1. All'inizio del ciclo e normalmente non oltre la metà del primo anno, il Collegio dei docenti, sentite le proposte di ricerca avanzate dal dottorando, nomina tra i docenti del Collegio, un Docente guida per ogni dottorando con il compito di indirizzarlo nell'attività di ricerca e nell'elaborazione della tesi finale.
2. Il dottorando potrà cambiare Docente guida nel corso del ciclo solo su autorizzazione del Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti.

Art. 7

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

1. È consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica con conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) l'iscritto ad una delle scuole di specializzazione dell'Università Magna Græcia di Catanzaro deve risultare vincitore di un concorso di ammissione ad un corso di dottorato presso la stessa Università in cui frequenta la scuola di specializzazione.
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
 - c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

Art. 8

Attività assistenziale e dottorati di area medica

1. Nell'ambito dei dottorati di area medica i dottorandi possono svolgere attività assistenziale se coerente con l'attività di ricerca. La coerenza fra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca è valutata dal collegio dei docenti del dottorato.

Art. 9

Modalità di accesso⁴

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 739 del 4.9.2013



dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi e deliberata dal Senato Accademico. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 ed all'articolo 1 comma 8, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

2. Il bando per l'ammissione, emanato dal Rettore, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università Magna Græcia, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Il bando contiene, altresì, la data ed il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, l'Università Magna Græcia può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e redige una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 1.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 11, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. Fatto salvo il rispetto dei limiti minimi di borse di cui all'art.11 comma 1, il bando deve prevedere gli eventuali posti di dottorato senza sostegno finanziario.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università Magna Græcia, su proposta del Senato Accademico, può riservare una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste iscrizioni sovranumerarie. In particolare possono essere iscritti in soprannumero:
 - a) studenti iscritti a dottorati di Università straniera con le quali esista o si stipuli una convenzione che preveda lo svolgimento della tesi in co-tutela finalizzata al conseguimento di doppio titolo o titolo congiunto;



- b) titolari di borse di studio o di contratti di ricerca nell'ambito di programmi di training internazionale. L'ammissione al primo ciclo utile di dottorato avviene sulla base di una valutazione del candidato, attraverso un colloquio, da parte di una commissione proposta dal Collegio dei docenti e nominata dal Rettore⁵.
6. Il Rettore, sentito il Coordinatore del Dottorato, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
- a) Per i corsi di dottorato articolati in *curricula*, la Commissione è costituita dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di Presidente, e dai coordinatori dei *curricula*, garantendo comunque un numero dispari di componenti mediante la nomina, ove necessario, di un componente del Collegio dei docenti, fatta salva una diversa composizione della commissione in accordo a quanto previsto negli specifici accordi stipulati per il Dottorato.
- b) Per i corsi di dottorato non articolati in *curricula*, la Commissione è costituita dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di Presidente, e due componenti del Collegio dei docenti, fatta salva una diversa composizione della commissione in accordo a quanto previsto negli specifici accordi stipulati per il Dottorato.
- Con il medesimo decreto sono nominati i componenti supplenti designati fra i componenti del Collegio dei docenti.
7. La Commissione dovrà completare le operazioni concorsuali entro 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina, salvo casi eccezionali e comunque autorizzati dal Rettore.

Art. 10

Modalità di conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.
2. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, deve essere presentata entro 20 giorni dalla conclusione delle attività del corso al Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il Dottorato afferisce. La tesi è valutata da almeno due docenti, denominati valutatori, di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori sono nominati dal Rettore su proposta del Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce. Il Coordinatore del dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce invia la tesi ai valutatori. I valutatori, entro trenta giorni, inviano al Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o

⁵ Comma modificato dal D.R. n. 630 del 23.07.2014



- integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi alla commissione giudicatrice.
3. Il Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce, ricevuto il parere dei valutatori, propone al Rettore la nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri scelti tra i docenti afferenti al Collegio dei Docenti, e può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, italiane o straniere, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca. Il Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce invia le tesi di dottorato ai membri della commissione giudicatrice.
 4. Il coordinatore invia all'Ufficio Dottorato di Ricerca l'elenco dei candidati ammessi all'esame finale. I candidati sono convocati per gli esami finali mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo ritenuto idoneo presso il recapito indicato all'atto della iscrizione al dottorato o con raccomandata a mano ricevuta almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'esame a meno di loro esplicita rinuncia.
 5. L'esame finale deve essere svolto entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione e consiste nella valutazione della formazione scientifica raggiunta dai candidati, dei risultati scientifici conseguiti e del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori. La valutazione avviene attraverso l'esame della tesi finale scritta e della relativa esposizione da parte del candidato. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In nessun caso è possibile ripetere l'esame finale.
 6. I Dottori di Ricerca entro 10 giorni dall'esame finale dovranno depositare la tesi in formato elettronico presso l'Ufficio Dottorato dell'Ateneo che provvede all'invio alla Banca Dati Ministeriale, alle biblioteche centrali nazionali di Roma e Firenze oltre che alla Biblioteca di Ateneo.
 7. Il Dottorando, per maternità, può richiedere al Collegio dei Docenti il differimento della presentazione della tesi.
 8. La richiesta di rilascio del Diploma di Dottore di Ricerca deve essere presentata all'Ufficio Dottorato di Ricerca. Su richiesta degli interessati, nelle more della consegna del Diploma originale, l'Ufficio può rilasciare un certificato sostitutivo dello stesso. Detto certificato si rilascia in unico esemplare e deve essere restituito alla consegna del Diploma originale.

Art. 11

Borse di studio⁶

1. Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun ciclo di dottorato, stabilisce annualmente l'attribuzione di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio, ivi inclusi

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 914 del 04.08.2020



gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/10. Tali forme di finanziamento devono avere la stessa durata della borsa di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più istituzioni, l'Università Magna Græcia deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio. Per i dottorati in convenzione con Università straniere e per i dottorati in collaborazione con imprese, compresi i dottorati industriali, l'Università Magna Græcia deve assicurare il finanziamento di almeno quattro borse di dottorato. Per i dottorati di cui all'art.1 comma 4, gli stipendi dei dipendenti delle imprese convenzionate ammessi con posti riservati entrano nel computo del numero minimo di borse, purché ciò sia previsto nella convenzione. Il numero di borse messe a disposizione nel primo ciclo ed esposte nella prima domanda di accreditamento non vincola i cicli che si attivano nei successivi due anni.

2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente secondo le modalità previste all'art. 12. Resta fermo l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
3. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 45/13. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
4. Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in euro 15.000,00. Il reddito è riferito all'anno di erogazione della borsa.
5. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura, aventi carattere ricorrente e occasionale, redditi personali derivanti da prestazioni lavorative con esclusione dell'importo della borsa o di eventuali prestazioni a sostegno del reddito erogate in funzione della borsa (indennità di maternità).
6. Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo.
7. Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al Corso, i ratei della borsa di studio già percepiti nei casi in cui superi il predetto limite di reddito.
8. La borsa non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
9. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
10. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, un *budget*, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della



borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

11. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'Art. 8, comma 3, del DM 45/13, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
12. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
13. Nei casi previsti all'art. 9 comma 5, l'iscrizione dei dottorandi in sovrannumero è subordinata al godimento da parte del candidato di un trattamento economico almeno pari a quello previsto dalle borse di dottorato erogate dall'UMG per due anni. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la copertura economica della borsa per il restante periodo di formazione del dottorando e, comunque, fino ad un massimo di 12 mesi.⁷

Art. 12

*Diritti e doveri dei dottorandi*⁸

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4, dall'articolo 1, comma 6 e dall'art. 7.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo *nulla osta* del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, ai sensi dell'art. 8.
3. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
4. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.L. n. 68/2012.
5. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
6. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri. I dottorandi hanno l'obbligo di svolgere, nell'arco del

⁷ Comma inserito con D.R. n.630 del 23.07.2014

⁸ Articolo modificato con D.R. n. 575 del 20.07.2017, D.R. n. 663 del 24.07.2018 e D.R. n. 914 del 04.08.2020



- triennio, un periodo di ricerca all'estero di almeno 3 mesi (90 giorni) e non superiore ai 18 mesi.
7. Alla fine di ciascun anno, i dottorandi presentano al Collegio del dottorato una relazione della ricerca svolta. Tale relazione è accompagnata da un rapporto esplicativo del Docente guida e viene discussa dal candidato con il Collegio del dottorato.
 8. È prevista la decadenza dallo status di dottorando, con provvedimento rettorale, a seguito di decisione motivata del Collegio del dottorato, sentito l'interessato, in caso di:
 - a) giudizio negativo del Collegio del dottorato alla fine dell'anno di frequenza;
 - b) assenze ingiustificate e prolungate.
 - c) comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità.
 9. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
 10. Compete esclusivamente al Collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività lavorativa. Il Collegio dei docenti, dietro richiesta di autorizzazione del dottorando, corredata da una dichiarazione del supervisore e del Coordinatore - attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative - può autorizzare, mediante delibera motivata, i dottorandi con o senza borsa a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento a tempo pieno delle attività formative, didattiche e di ricerca, relative al corso di dottorato. La compatibilità è da intendersi nel senso che l'attività lavorativa sia affine alle tematiche del dottorato e sia comunque conciliabile con il rispetto dell'impegno richiesto per le attività formative del corso stesso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa di studio va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa.
 11. L'eventuale autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa ad un dottorando che sia dipendente pubblico o privato, a tempo indeterminato o determinato, non può essere rilasciata per più di 24 mesi per l'intero corso di dottorato⁹.
 12. Il dottorando annualmente dovrà chiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e trasmettere la decisione del Collegio all'Ufficio competente. In caso di rilascio dell'autorizzazione, il dottorando potrà svolgere, contemporaneamente, l'attività lavorativa e la formazione dottorale. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il dottorando dovrà scegliere se continuare a frequentare il dottorato oppure rinunciare a vantaggio dell'attività lavorativa.
 13. Il mancato godimento della borsa di studio, verificatosi anche in corso d'anno, non comporta l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza al corso per l'intero anno.
 14. Il godimento della borsa di studio per la frequenza al dottorato è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui è percepita la borsa, purché non superino il tetto massimo stabilito. In caso di superamento del limite di reddito, la

⁹ Comma inserito con D.R. n.1203 del 18.11.2016 e modificato con D.R. n. 663 del 24.07.2018



borsa si intende revocata per l'intero anno. L'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.

Art. 13

Tasse e contributi¹⁰

1. L'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso ai corsi di Dottorato e per la relativa frequenza, verrà determinato con Decreto Rettorale, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università.

Art. 14

Norme finali e transitorie¹¹

1. Un dottorato attivato deve permanere per almeno tre cicli consecutivi.
2. I dottorati che saranno attivati nell'AA 2013-14 (XXIX ciclo) dovranno essere preventivamente valutati dai Nuclei di Valutazione di Ateneo. Il parere positivo dei Nuclei, con riferimento al rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del DM 45/2013, è condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione. I corsi attivati non possono definirsi "accreditati" ai sensi del DM 45/2013.
3. In fase di prima applicazione, l'eventuale eccedenza di borse di studio destinate dall'Università Magna Græcia a dottorati in convenzione, in consorzio, in collaborazione con imprese o Enti ed Università straniere rispetto a quanto previsto dall' art.11 comma 1, può essere conteggiata ai fini della determinazione del numero medio di borse da destinare ai dottorati autonomi di Ateneo.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
5. Nelle more del processo definitivo di applicazione del DM45/13, per i corsi che saranno attivati nell'a.a. 2013/14 il Senato Accademico approverà i dottorati ed il relativo collegio dei docenti, in deroga a quanto previsto all'art. 2 comma 2 del presente regolamento. Sempre limitatamente ai dottorati attivati per l'a.a. 2013/2014 il Senato Accademico proporrà al Rettore il nome del Coordinatore del dottorato e dei coordinatori dei *curricula*.
6. I docenti non inclusi nel collegio dei dottorati attivati per l'anno 2013/2014 possono richiedere l'afferenza ad un dottorato secondo le modalità stabilite all'art. 4, comma 5, del presente Regolamento.

Regolamento emanato con D.R. n. 567 del 02.7.2013 - Entrata in vigore il 23.07.2014 - Modificato da ultimo con D.R. n.914 del 04.08.2020

¹⁰ Articolo modificato con D.R. n. 485 del 21.06.2017

¹¹ Articolo modificato con D.R. n.640 del 22.7.2013